Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Risorgimento n. 5 – 63048 Montemonaco

Tel. 0736/856141 fax 0736/856370 e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it

Ordinanza n. 22 del 31/07/2021
Prot. 5103/2021

Oggetto: Proroga del divieto di sosta temporaneo per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione edificio Frazione Rocca.

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta in data 29 luglio 2021, prot. 5059, con la quale l'Impresa RIDOLFI ADRIANO ha richiesto per consentire la fine dei lavori sul fabbricato la proroga del divieto di sosta del tratto di strada comunale ricadente all'interno della Fraz. Rocca, nella porzione di area ad uso parcheggio nel lato opposto l'abitazione interessata dai lavori di messa in sicurezza, per una lunghezza di mt 12, allo scopo di migliorare la visibilità del tratto di strada in argomento;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO l'art.5-6-7 e 20-21 del DL.gs n.295/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO l'art.50 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta nella porzione di area ad uso pargheggio nel lato opposto all'area di cantiere dell'edificio sito in frazione Rocca n.31 distinto al catasto urbano al Foglio 18 Particella 73, per mt 12 dal 01/08/2021 al 15/09/2021, per consentire una migliore viabilità a seguito del restringimento della carreggiata interessata dai lavori.

Prescrizioni tecniche:
- il cantiere deve essere opportunamente segnalato e presegnalato sia di giorno che di notte, come previsto dagli articoli da 30 a 43 del Regolamento di Esecuzione del C.dS. (DPR n.495/92);
- sarà obbligo dell'impresa esecutrice dei lavori predisporre necessaria segnaletica ed effettuare la continua sorveglianza del cantiere per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale.

La violazione di quanto stabilito nella presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Regione Marche entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione a quanto disposto dall'art.37, comma 3, del D.Lgs n.285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n.495/1992.

Gli organi di cui all'Art. 12 del CdS sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

TRASMETTE

La presente Ordinanza al responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la collocazione della segnaletica stradale nonché ai seguenti enti:

- Prefettura di Ascoli Piceno
- Questura di Ascoli Piceno
- Comando Stazione Carabinieri Montemonaco
- Comando Stazione Carabinieri Parco Montemonaco
- Comando di Polizia Unione Montana dei Monti Azzurri

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio informatico dell'Ente.

Comune di Montemonaco, lì 31/07/2021

IL SINDACO
- Dott.ssa Francesca Grilli -